



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PIGNEDOLI, ALBANO, MOSCARDELLI e SCALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche all’articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di semplificazione di controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari a sostegno della competitività

ONOREVOLI SENATORI. - Le analisi condotte dalle principali organizzazioni internazionali individuano nella complicazione burocratica una delle prime cause dello svantaggio competitivo dell'Italia nel contesto europeo e nell'intera area dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il recente rapporto del World Bank Institute *Doing business in a more transparent world* segnala - al pari delle precedenti edizioni - il ritardo dell'Italia, che scende, rispetto allo scorso anno, dall'83° all'87° posto su 183 Paesi e si colloca al 25° posto su 26 Paesi dell'Unione europea (penultima prima della Grecia). Il Governo ha pertanto ritenuto urgente predisporre un piano di intervento adeguato per riportare il Paese a livelli di competitività accettabile e lo ha fatto con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Sebbene il Governo abbia fatto un primo passo verso la razionalizzazione del sistema dei controlli sulle imprese, all'articolo 14 del citato decreto-legge si accenna soltanto alla semplificazione per le imprese agricole ed agroalimentari, che pure sono essenziali per il rilancio competitivo di un settore chiave per garantire una ripresa economica duratura e più equilibrata per l'intero sistema-Paese. Tutto ciò mentre le aziende agricole italiane, che pure in molti casi rappresentano casi di eccellenza, con produzioni di qualità riconosciuta, sono esposte, in un mondo interconnesso e complesso qual è quello odierno, ad una forte competizione internazionale: senza compromettere tale competizione e piuttosto affrontandola, è necessario creare le condizioni affinché le aziende siano in grado di confrontarsi

con le rivali sul mercato internazionale senza pesi burocratici ingiustificati, che non rendono possibile l'espressione delle loro grandi potenzialità.

Ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese è una riforma che non costa, libera risorse per la crescita e favorisce un migliore ambiente imprenditoriale. In questo senso, il presente disegno di legge intende venire incontro alle legittime esigenze del settore agricolo e agroalimentare che cerca una crescita e un rilancio deciso, intervenendo laddove più forte è sentita l'esigenza di semplificazione e certezza normativa, in modo tale da mettere in grado gli attori economici di affrontare le sfide del mondo moderno. D'altro canto, lo stesso sviluppo economico del Paese non può essere sostenuto che attraverso la certezza normativa e, con essa, quella burocratico-amministrativa, e con la prevedibilità dei comportamenti e delle richieste delle amministrazioni coinvolte nella cura e nella gestione degli interessi connessi all'agroalimentare, proprio a causa della crescente complessità del sistema economico globale.

Tutto ciò va anche nella direzione della necessaria «*spending review*», in quanto una delle priorità per razionalizzare la spesa consiste proprio nello sciogliere il nodo legislativo della semplificazione, così da rendere possibile alle imprese di sprigionare le proprie potenzialità e permettere loro di svolgere la propria attività in maniera trasparente, snella e certa, senza frenarne lo sviluppo. Anche a livello europeo si va d'altronde affermando la necessità di liberare le aziende del settore da quei pesi che gravano, dal punto di vista amministrativo e quindi economico, sullo sviluppo e sul se-

reno svolgimento dell'attività imprenditoriale. Il settore agricolo ha bisogno di un'innovativa opera di modernizzazione delle procedure amministrative, sì da poter affrontare le sfide del mercato europeo e internazionale senza oneri molteplici e privi di coerenza. Spesse volte, infatti, nel nostro ordinamento, vengono richiesti alle imprese – non solo quelle agricole ed agroalimentari – adempimenti non necessari, non motivati da reali necessità, ma dovuti a quella stratificazione della normativa primaria e secondaria che caratterizza l'ordinamento italiano, che lo rende talvolta incoerente e genera inevitabili inefficienze del sistema.

Nel comparto agricolo e agroalimentare, in base a quanto previsto dalle diverse normative di settore – oltre a quelle sanitarie e ambientali – l'impresa è soggetta periodicamente a differenti tipologie di controllo e ispezione, svolte da soggetti diversi, che si traducono per l'imprenditore in un'effettiva incidenza sull'attività lavorativa, qualificata nel linguaggio comune come costo dell'impresa in termini di burocrazia amministrativa. Si stima, infatti, che in Italia un'azienda agricola debba dedicare mediamente cento giorni l'anno per gli adempimenti burocratici e che la burocrazia, in agricoltura, abbia un costo complessivo a livello nazionale di 3 miliardi di euro l'anno. Partendo dall'ormai diffusa consapevolezza per cui, di fronte alla crisi internazionale, i costi della burocrazia risultano sempre più gravosi per le imprese, è necessario peraltro considerare che l'incidenza degli oneri amministrativi sul fatturato, in linea generale, non subisce variazioni anche a fronte di una riduzione delle attività produttive. Di conseguenza, obiettivo del presente disegno di legge è realizzare una forma di razionalizzazione del sistema dei controlli sulle imprese agricole e agroalimentari, in modo da garantire il coordinamento, la programmazione e la proporzionalità di tali controlli, evitando duplicazioni e sovrapposizioni che recano intralcio al normale esercizio delle attività

imprenditoriali sì da favorirne lo sviluppo e la crescita.

La semplificazione della normativa agricola, come proposta dal presente disegno di legge, ha l'obiettivo di dare certezza dei tempi e riconoscimento dei diritti agli agenti economici, rendendo i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione più semplici, trasparenti e produttivi, e ridurre il peso ed il costo della burocrazia, con vantaggi che ricadono non solo sulle imprese ma anche sulla finanza pubblica. In particolare, per migliorare l'attività complessiva di accertamento in via preventiva dei differenti organi impegnati e per ottimizzare le risorse delle singole forze anche ai fini di evitare, talvolta, la sovrapposizione operativa e raggiungere una maggiore efficacia dell'attività, le proposte modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, mirano ad una modernizzazione del sistema che permetta altresì una maggiore efficacia delle azioni di controllo e a una migliore gestione delle risorse destinate alla tutela dei consumatori.

Al fine di semplificare le procedure inerenti i controlli sulle imprese del settore agricolo e agroalimentare, si stabilisce quindi che il Governo, autorizzato ad adottare appositi regolamenti di delegificazione, preveda adeguate e rafforzate forme di cooperazione tra le amministrazioni interessate, volte al coordinamento e alla programmazione dei controlli, e di condivisione delle informazioni già in possesso della pubblica amministrazione, rese ormai possibili ad ogni livello grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche e della comunicazione. A riguardo, si autorizza il Governo ad adottare regolamenti volti a sviluppare e attuare un sistema informativo unitario e integrato dei controlli effettuati dalle amministrazioni territoriali e dalle agenzie e aziende pubbliche che operano in ambito nazionale e regionale, interconnesso con l'Anagrafe delle aziende agricole, archivio informatizzato già in es-

sere che raccoglie importanti notizie relative ai soggetti pubblici e privati esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, o che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione in materia di agricoltura.

I regolamenti, emanati su proposta, tra gli altri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dovranno inoltre prevedere la partecipazione attiva all'implementazione del sistema informativo unitario dei controlli degli enti pagatori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano laddove istituiti, ovvero dall'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), oltre che dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali e provinciali per la prevenzione e l'ambiente e dei servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali (ASL). Le informazioni contenute nel sistema dovranno poi essere raccolte, organizzate e rese disponibili alle imprese agricole o ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e a tutte le amministrazioni interessate, per la parte che li riguarda. Ancora, nella riduzione dei costi dell'attività ispettiva sulle imprese del settore agricolo

e agroalimentare, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli, si dovrà tener conto delle produzioni di qualità che beneficino di denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG), di specialità tradizionali garantite (STG), e che sono realizzate con metodi di produzione biologica e con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa europea.

Fine ultimo del presente disegno di legge è quindi assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole, l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, alleggerendo conseguentemente il «costo dell'impresa in termini di burocrazia amministrativa». Si tratta di una proposta di semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare che non mira a produrre un'accelerazione delle procedure fine a se stessa, ma idonea a garantire una maggiore razionalità del sistema dei controlli nel suo complesso, tenendo in considerazione i diversi interessi coinvolti quali la salute, l'ambiente e la tutela dei consumatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è premesso il seguente:

«2-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività amministrative in agricoltura ivi comprese quelle di ispezione, vigilanza e verifica *in loco* sulle imprese del settore agricolo ed agroalimentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito *www.impresainungiorno.gov.it* per ciascuna impresa, le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al relativo controllo, la data, la tipologia, i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti e l'eventuale programmazione di visite *in loco* cui l'impresa sarà assoggettata, compatibilmente con le tempistiche e con le modalità previste dai singoli procedimenti amministrativi, fermi restando i controlli ambientali previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autoriz-

zato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese e, nel caso di imprese del settore agricolo e agroalimentare, a sviluppare e attuare un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli effettuati dalle amministrazioni territoriali e dalle agenzie ed aziende pubbliche che operano in ambito nazionale e regionale, interconnesso con l'Anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali.»;

c) al comma 4:

1) all'alinea, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) programmazione e rafforzamento del coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate alle attività di controllo, anche attraverso l'istituzione di un comitato tecnico-operativo con funzioni direttive, che si riunisca con cadenza regolare, al fine di assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e di recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate»;

3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) partecipazione attiva all'implementazione del sistema informativo unitario

dei controlli del settore agricolo e agroalimentare degli enti pagatori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione della normativa europea e nazionale sull'esercizio delle funzioni degli organismi pagatori, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, delle Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dei servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali (ASL);»;

4) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative e promozione di accordi di collaborazione ed interscambio tra le amministrazioni pubbliche, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

5) dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) accessibilità alle informazioni contenute nel sistema informativo unitario dei controlli del settore agricolo e agroalimentare da parte delle imprese agricole o dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e di tutte le amministrazioni interessate;»;

6) dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) riduzione dei costi dell'attività ispettiva nelle imprese del settore agricolo e agroalimentare, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, te-

nendo conto delle produzioni di qualità che beneficiano di denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG), di specialità tradizionali garantite (STG), e che sono realizzate con metodi di produzione biologica e con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea.».